

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex art. 700 c.p.c. ed ex art. 414 c.p.c.**

**Con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151  
c.p.c.**

Della docente sig.ra **CHIARA DI STEFANO** nata il 29/04/1968 a Termini Imerese (PA) (CF: DSTCHR68D69L112T) e ivi residente c.da Cortevvecchia snc, rappresentata e difesa, giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile dall'avv. **Elisa CIANCIOLO** (CNCLSE80C70L112V) e elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Termini Imerese in via Falcone e Borsellino, 14.

Per comunicazioni: **tel./fax** 091.8439083

**PEC:** elisa.cianciolo@cert.avvocatitermini.it

**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

**- IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore* (C.F. 80185250588), con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo Via Valerio Villareale, 6 PEC [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)

**- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Rappresentante legale *pro tempore* (C.F.: 80018500829) con sede in Palermo Via G. Fattori 60 con PEC [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo Via Valerio Villareale, 6 PEC [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)

**Nonché**

**-UFFICIO I AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**, in persona del Rappresentante legale *pro tempore* (C.F.: 80012100824) con sede in Palermo Via San Lorenzo Colli, 312/g con PEC [usp.pa@postacert.istruzione.it](mailto:usp.pa@postacert.istruzione.it) , rappresentato e difeso

*ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo Via Valerio Villareale, 6 PEC [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore *pro tempore* (C.F.: 80022410486) con sede in Firenze via Mannelli n. 113 con PEC [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it), rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, con sede in Firenze alla via degli Arazzieri n. 4 PEC [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

**Nonché**

- **UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI PISTOIA**, in persona del Rappresentante legale *pro tempore* (C.F.: ) con sede in Pistoia via Mabellini n. 9 con PEC [usppt@postacert.istruzione.it](mailto:usppt@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, con sede in Firenze alla via degli Arazzieri n. 4 PEC [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

*e nei confronti*

di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo di scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020 che sarebbero pregiudicati per effetto dall'accoglimento del presente ricorso.

**- RESISTENTI -**

**IN FATTO**

La ricorrente è una docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato in data 01 settembre 2014, veniva assegnata alla Provincia di Pistoia su una cattedra di posto comune. In pari data sottoscriveva contratto di assunzione e veniva assegnata presso la scuola primaria Olmi del Comune di Quarrata (PT), dove la stessa espletava l'incarico nell'anno scolastico 2014/2015 e superava l'anno di prova previsto dalla legge (cfr. allegato 1).

La ricorrente è coniugata e risiede con la famiglia a Termini Imerese ove il coniuge presta la propria attività lavorativa presso il Comune di Termini Imerese con il profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale" (cfr. allegati 2, 3).

Con la sig.ra Chiara Di Stefano convivono i genitori, entrambi portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992.

La madre sig.ra Morana Giuseppa è stata dichiarata "portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3 Legge 104/92)" con verbale di visita collegiale 01 giugno 2010 (cfr. allegato 4).

Il padre - sig. Giuseppe Di Stefano - è stato riconosciuto "portatore di handicap grave (ex art. 3, comma 3 Legge 104/92)" con verbale di visita collegiale 14/04/2016 (cfr. allegato 5).

Entrambi i genitori sono residenti con la ricorrente e necessitano di un'assistenza continua, la vicinanza della figlia appare di fondamentale importanza sia nella gestione pratica e logistica ma anche nel sostegno affettivo che, su un soggetto disabile, esercita un impatto estremamente positivo.

La docente in quanto referente unico ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) della Legge m. 183/2010 fruisce dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1192 per assistere i genitori disabili (cfr. allegato 6).

La ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 ha inoltrato domanda di mobilità interprovinciale online attraverso il portale Istanze On Line del sito del MIUR, ha indicato quale preferenza la Regione Sicilia e in particolare la provincia di Palermo, indicando le diverse scuole disposte secondo un proprio ordine di preferenza (cfr. allegato 7).

La docente non ha potuto dichiarare in domanda di essere la referente unica di entrambi i genitori portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e pertanto di vantare un diritto di precedenza, ciò perché detta esclusione non è solo operata dalla normativa contrattuale per ciò che riguarda i trasferimenti interprovinciali ma anche dal portale telematico di Istanze on line, sprovvisto del tutto di tale opzione, ragione per la quale la ricorrente per accertare il suo diritto alla precedenza ex art 33 legge 104/1992 ha inserito tra gli allegati apposita istanza (cfr. pg 8 della domanda di trasferimento), unitamente alla documentazione comprovante il proprio diritto, la medesima documentazione veniva inoltre inviata mediante raccomandata a/r all'Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia il 04 aprile 2019, ritualmente ricevuta il 09 aprile 2019 MIUR (cfr. allegato 8).

La ricorrente, inoltre, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, ha anche richiesto il passaggio al ruolo della scuola dell'infanzia (cfr. allegati 9, 10).

Con mail del 24 giugno 2019 alla ricorrente non è stata riconosciuta la precedenza richiesta ex art. 33 legge n. 104/1992, norma imperativa violata dalla disposizione contenuta nell'art. 13 CCNI (cfr. allegato 11).

In data 26 giugno 2019 la ricorrente proponeva reclamo avverso il mancato trasferimento, così come previsto dall'art. 17 del CCNI (cfr. allegato 12).

In pari data USR Toscana, Ambito Territoriale Pistoia rispondeva al reclamo, giustificando il mancato trasferimento in considerazione della circostanza che la precedenza richiesta non è riconosciuta dal contratto (cfr. allegato 13).

Occorre precisare che la ricorrente – nonostante il possesso di tutti i requisiti per usufruire della precedenza di cui alla legge 104/1992 - è stata privata di un suo legittimo diritto per il quarto anno scolastico consecutivo perché:

- per l'anno scolastico 2016/2017 la ricorrente presentava domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria, con un punteggio base di 25.0 al quale si aggiungeva un punteggio di 6.0 per il comune di ricongiungimento, allegava sempre la precedenza ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104, l'ambito di preferenza indicato al primo posto era Sicilia 022, poi Sicilia 021, ed ancora tutti gli ambiti della Sicilia.

Il meccanismo/ algoritmo utilizzato dal Ministero per le operazioni di mobilità era stato illegittimo, infatti risultarono trasferiti docenti con minore punteggio o docenti appena assunti, ciò con una ingiusta penalizzazione nei confronti di docenti, come la ricorrente, che in quanto assunti prima e comunque con maggiore punteggio dovevano avere precedenza assoluta (a titolo esemplificativo la ricorrente aveva punti 25 + 6 punti per il ricongiungimento e non ha ottenuto il trasferimento, mentre hanno ottenuto trasferimento la docente Militello Maria Elina punti 12 Ambito 0021, Cataldo Daniela punti 12 Ambito 0021, Ciaccio Concetta punti 15 Ambito 0021, Corso Teresa punti 22 Ambito 0021, Bonfiglio Laura punti 22 Ambito 0019 etc) (cfr. allegati 14, 15)

Per tale anno scolastico la ricorrente otteneva poi assegnazione provvisoria su posto di sostegno senza titolo per la scuola primaria;

- per l'anno scolastico 2017/2018 aveva presentato la medesima domanda di mobilità territoriale interprovinciale per le medesime ragioni e anche in quel caso non le era stata riconosciuta la precedenza, ragione per la quale ha dovuto usufruire del congedo parentale per assistere i familiari;

- anche per l'anno scolastico 2018/2019 non le è stato riconosciuto aveva, poi, partecipato alle operazioni di assegnazioni provvisoria e veniva assegnata presso l'Istituto Comprensivo Denaro Pandolfini di Termini Imerese su posto di sostegno senza titolo per la classe infanzia, dove presta servizio sino al 31 agosto 2019 (cfr. allegato 16).

L'assegnazione provvisoria le ha permesso di rimanere vicina ai genitori e prendersene cura.

A fronte di tale evidente lesione dei propri diritti la ricorrente in data 01 settembre 2019 si vedrebbe costretta a recarsi presso la scuola di titolarità in Toscana, con conseguente danno irreparabile per i genitori disabili con lei conviventi, che resterebbero privi di qualsivoglia tutela assistenziale.

La procedura seguita dal MIUR risulta viziata e come tale illegittima per i seguenti motivi.

## **IN DIRITTO**

La questione posta a Codesto Ecc.mo Organo Giudicante è la seguente: se sia legittima la condotta ascrivibile alle Amministrazioni procedenti che limitano il diritto di precedenza della figlia che assiste i genitori portatori di handicap – diritto riconosciuto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 – alle sole operazioni nella II fase (fase provinciale) così come previsto dall'art. 13 del CCNI e non anche nei casi di trasferimento inter provinciale (III fase).

Negli ultimi anni sono numerosi i contenziosi che hanno caratterizzato il comparto scuola riguardo alla medesima questione, la stragrande maggioranza delle decisioni sono state favorevoli a riconoscere il diritto di precedenza incondizionato *ex art.* 33 comma 5 della legge 104/1992 e in via cautelare hanno ordinato all'Amministrazione convenuta di trasferire i ricorrenti in base all'ordine di preferenza indicato nell'istanza ritualmente presentata in via amministrativa.

Appare doveroso rilevare come il MIUR negli anni ha preferito far instaurare numerosi contenziosi a docenti che si sono visti privare di un proprio diritto piuttosto che recepire principi di diritto ormai consolidati dai Tribunali di ogni Regione

Al fine di meglio chiarire la pretesa della ricorrente occorre premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.

**L'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992** così recita *“il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso”*.

Il CCNI per il triennio 2019/2022 è stata sottoscritto il 06/03/2019, l'Ordinanza Ministeriale 203 dell'8 marzo 2019 ha dato attuazione alle norme contrattuali ed avviato le procedure di presentazione delle domande.

**L'art. 13 comma IV del CCNI** riconosce solo nella II fase dei trasferimenti (mobilità provinciale) il diritto di precedenza solo al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità solo in presenza di determinati requisiti:

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- b) documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. L.vo 151/2001.

Nella III fase dei trasferimenti (interprovinciali) il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra le province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Nel caso *de quo* la presenza dei requisiti richiesti dal contratto è provato dal carteggio versato in atti, la ricorrente è infatti l'unica familiare convivente e referente dei genitori gravemente disabili con carattere permanente, dei quali si occupa personalmente e in maniera continuativa e per l'intero anno scolastico in corso ha usufruito dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104.

L'art. 33 è dunque una norma imperativa in quanto collocata all'interno di una legge contenente "*I principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate*" che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia delle persone diversamente abili, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Da ciò deriva che non può essere emanata una disposizione in contrasto con tale disciplina che, in quanto espressione diretta della Costituzione che tutela interessi primari, non può essere disattesa.

Nel caso di specie, la disposizione contrattuale di cui al CCNI sulla mobilità, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa.

Una chiara interpretazione delle due norme sopra citate è stata fornita dall'ordinanza del **Tribunale di Messina – ordinanza n. 62/2017 del 31 agosto 2017** - che ha dichiarato la nullità dell'art. 13 comma 4 del CCNI per la mobilità a.s. 2016/2017 e 2017/2018 anche in considerazione del fatto che una norma di rango secondario ovvero la disposizione contrattuale si pone in contrasto con quella imperativa e inderogabile dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992, detto articolo che rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38), volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave, riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile. Inoltre, nell'inciso "*ove possibile*", viene riconosciuto un limite oggettivo, nel cui caso deve trovare applicazione il principio del bilanciamento degli interessi, quello privato alla tutela dell'handicap e quello pubblico alla tutela delle esigenze organizzative della P.A., ovviamente l'onere della prova spetta sull'amministrazione scolastica, che deve dimostrare l'indisponibilità del posto rivendicato.

Le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi non modificabile da qualunque fonte del diritto, per di più se si tratta di una fonte subordinata e inferiore alle stesse come per il caso in esame il CCNI.

Difatti il CCNI con la disposizione di cui all'art. 13 ha illegittimamente compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti, interessi che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola, né da qualsiasi altra scelta discrezionale di un datore di lavoro, né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

L'ordinanza del foro di Messina rileva, inoltre, l'esistenza di un evidente paradosso discriminatorio tra i docenti, in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale *a fortiori* non può essere escluso in quella interprovinciale, perché è proprio nei trasferimenti tra le province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il familiare è l'unico referente (in tal senso si è espresso il **Tribunale di Cosenza con ordinanza del 27/07/2018 RG 3145/2018**).

Appare illogica e incomprensibile la distinzione prevista dal CCNI che realizza un'evidente disparità di trattamento tra i docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale, negando la precedenza a quest'ultimi.

Tale condotta amministrativa non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.

Ed infatti, indipendentemente dalla fase di mobilità, l'art. 601 del D. Lgs. N. 297/94, stabilisce che *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente Testo Unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Quanto previsto dal CCNI è pertanto affetto da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento poiché pone su due piani differenti soggetti in posizioni del tutto analoghe.

Il **TAR Lazio** con **ordinanza n. 3634/2018** emessa dalla sezione Terza bis ha accolto il ricorso di una docente ed ha sospeso l'ordinanza ministeriale sulla mobilità 2018/2019 per contrasto con l'art. 33 della legge 104/92 delle disposizioni del CCNI che non riconoscono la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per il figlio unico referente che assiste il genitore con grave disabilità, evidenziando che la disposizione contrattuale appare irragionevole, laddove differenzia la tutela dei figli e dei coniugi disabili rispetto a quella dei genitori disabili, dal momento che l'art. 33 della legge 104/92 non autorizza in alcun modo questa distinzione.

Anche il **Tribunale di Cagliari - ordinanza n. 12060/17 del 07 settembre 2017** - ha esplicitato che se la disabilità c'è ed è provata *per tabulas* vale sempre e incondizionatamente senza alcuna discriminazione tra i docenti e senza nocimento per i familiari disabili perché la *ratio legis* non è quella di concedere benefici al docente ma garantire al di lui parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose.

Il **Tribunale di Cuneo – ordinanza n. 354/2019 del 26 febbraio 2019** – ha riconosciuto ancora una volta l'illegittimità dell'art. 13 CCNI mobilità 2018/2019 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento della precedenza prevista dalla legge 104/1992 per assistenza al disabile nei trasferimenti interprovinciali. Stabilendo che *“l'onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede più vicina, grava sul datore di lavoro il quale è tenuto a allegare e*

*dimostrate con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l'attuazione del diritto della persona ad un'assistenza continua".*

Sulla materia del cosiddetto *caregiver* familiare è intervenuta di recente la **Corte di Cassazione Sezione Lavoro** con una recentissima **ordinanza n. 6150/2019**, che ha ribadito, in una fattispecie assimilabile al caso *de quo*, che il lavoratore che assiste una persona disabile avrà diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio dell'assistito, tale diritto è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro ma anche nel corso del rapporto tramite domanda di trasferimento precisando che *"l'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Il suddetto articolo disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività, affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza"*.

Sono numerose anche le sentenze di questo Ecc.mo Tribunale che legge che hanno riconosciuto il diritto di precedenza incondizionato *ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992* a docenti assegnati in sedi lontane dal Comune di residenza del familiare disabile del quale sono referti unici (sentenza del 20 giugno 2018, ordinanza del 04 settembre 2018 RG 297/18-1, sentenza del 23 gennaio 2019 RG 2375/2019...)

In verità vi sono tante altre pronunce su questo delicato tema si vedano in proposito *ex plurimis* Tribunale Messina Sez. Lavoro ordinanza 14819 del 01/08/1017 e ordinanza n. 24 del 07/08/2017; Tribunale di Taranto Tribunale di Vicenza sentenza 364/18 del 16 agosto 2018, Tribunale di Palermo ordinanza 40589/18 del 24 ottobre 2018, Tribunale di Cosenza ordinanza del 27 luglio 2018, Tribunale di Genova ordinanza del 20 settembre 2018 e del 19 dicembre 2018, Tribunale di Roma Sez III Lavoro sentenza n. 162/2019 del 10 gennaio 2019 RG 20106/2018, Tribunale di Monza sentenza n. 209/2019 del 04 aprile 2019 RG 1771/2018, Tribunale di Catania ordinanza del 30 ottobre 2018 RG 6818/2018-1, Tribunale di Messina si è nuovamente pronunciato con la sentenza del 10/05/2019 n. 337/2019 ).

Da tutto quanto sopra esposto emerge quindi un orientamento molto preciso: la giurisprudenza di merito tutela il principio fondamentale dell'assistenza continuativa al disabile in favore dei docenti coinvolti in tutte le fasi delle procedure di mobilità, impartendo una lezione di civiltà giuridica che tiene conto delle imprescindibili e primarie esigenze personali e familiari dei docenti.

Dall'analisi delle pronunce sopra prese in esame si ritiene che alla ricorrente vada riconosciuta la invocata precedenza in quanto unica referente di due genitori gravemente disabili.

**In subordine** si rilevano un orientamento dominante che ormai tende a rimarcare che il II comma dell'art. 108 della legge 107/2015 aveva chiaramente attribuito nella procedura di mobilità 2016/2017 (procedura che aveva negato il trasferimento della ricorrente all'Ambito Territoriale Sicilia 0022 Palermo e provincia) una precedenza ai docenti assunti prima del piano straordinario di immissione in ruolo avviato nel 2015, tale precedenza trovava la sua ragione nel fatto che tali docenti erano stati assunti con il vecchio sistema di reclutamento e nell'aver maggiore anzianità di ruolo. Di fatto non accadde così, infatti all'esito della procedura molti docenti (come la ricorrente) non ottennero il trasferimento al contrario di altri colleghi assunti proprio in ragione del piano straordinario che invece ottennero le sedi più ambite.

La gestione materiale dell'enorme mole di trasferimenti era stata affidata a un programma informatico che aveva operato utilizzando un algoritmo matematico predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero in applicazioni di norme illegittime e ingiustificate disparità di trattamento.

E' evidente che l'algoritmo in questione non ha funzionato come avrebbe dovuto, inoltre a fronte di reiterate richieste di rendere nota la procedura ai diretti interessati in ossequio al principio della trasparenza dell'azione amministrativa regolata dalla legge 241/1990 ciò non è mai avvenuto.

Diverse pronunce della giurisdizione ordinaria e amministrativa hanno evidenziato macroscopici errori che hanno pregiudicato la posizione di molti docenti, che per l'effetto hanno subito gravissime conseguenze personali e familiari (cfr. Tribunale di Catania sentenza 1817/2019 del 17 aprile, Tar Lazio 5740/2018, Tribunale di Catania sentenza 732/2019 del 19 febbraio 2019, Tribunale di Roma sentenza 10 maggio 2019).

Alla ricorrente proprio per l'anno scolastico 2016/2017 non è stato mai chiarito il metodo utilizzato che ha comportato il netto rifiuto della sua domanda di mobilità.

**DOMANDA CAUTELARE**

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

### **FUMUS BONI IURIS**

E' evidentissimo, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di lavoro.

Sicchè è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che chiaramente non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera dei diritti personali in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Nel caso prospettato, è intuitivo che la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

### **PERICULUM IN MORA**

Nella fattispecie oggetto della presente controversia oltre al requisito del *fumus boni iuris* – per tutte le argomentazioni in fatto e diritto sopra addotte – altrettanto indiscutibile è la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto è chiaro che la mancata applicazione della precedenza comporterebbe il trasferimento della sig.ra Di Stefano in una sede lontana dalla provincia di residenza dei genitori per i quali la stessa è referente unico, ovvero nella regione Toscana in provincia di Pistoia.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave e irreparabile per la ricorrente e per i suoi genitori .

La sig.ra Di Stefano in assenza di alcuna decisione all'avvio del nuovo anno scolastico si vedrebbe costretta a interrompere l'assistenza continuativa ai propri genitori.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la finalità di evitare il prodursi e il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi.

\* \* \* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente sig.ra **CHIARA DI STEFANO**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI  
IMERESE**

affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, **ACCERTARE** il diritto di precedenza *ex art.* 33 comma 5 L. 104/1992 della docente Chiara Di Stefano per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire e **DICHIARARE** illegittimo il provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente del 24 giugno 2019 con il quale non è stata riconosciuta la precedenza ai sensi della legge 104/1992, nonché l'art. 13 CCNI nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità interprovinciale in favore dei docenti che prestano assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità.
- 2) In via principale, in via cautelare ed urgente, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** al MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Palermo di provvedere al trasferimento della docente Chiara Di Stefano a decorrere dal 01 settembre 2019 in una delle sedi ricomprese nella provincia di Palermo (provincia ove risiedono i familiari disabili) secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, riconoscendo alla stessa la precedenza derivante dall'applicazione della previsione di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992.
- 3) In via subordinata, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c **ACCERTARE** e **DICHIARARE** l'illegittimità della procedura seguita dal MIUR per la mobilità dell'anno scolastico 2016/2017 e l'illegittimità del provvedimento del MIUR con il quale è stato negato il trasferimento della ricorrente all'Ambito territoriale Sicilia 0022 come ad essa spettante sia per punteggio sia per precedenza ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. 104/1992.
- 4) In via subordinata, in via cautelare ed urgente, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** al MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Palermo di provvedere al trasferimento della docente Chiara Di Stefano a decorrere dal 01 settembre 2019 in una delle sedi ricomprese nella provincia di Palermo (provincia ove risiedono i familiari disabili).

- 5) In via principale nel merito **ACCERTARE** il diritto di precedenza *ex art. 33 comma 5 L. 104/1992* della docente Chiara Di Stefano per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire e **DICHIARARE** illegittimo il provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente del 24 giugno 2019 con il quale non è stata riconosciuta la precedenza ai sensi della legge 104/1992, nonché l'art. 13 CCNI nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità interprovinciale in favore dei docenti che prestano assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità.
- 6) In via principale, nel merito, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** al MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Palermo di provvedere al trasferimento della docente Chiara Di Stefano a decorrere dal 01 settembre 2019 in una delle sedi ricomprese nella provincia di Palermo (provincia ove risiedono i familiari disabili) secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, riconoscendo alla stessa la precedenza derivante dall'applicazione della previsione di cui all'art. 33 comma 5 legge 2104/1992;
- 7) In via subordinata, nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. **ACCERTARE** e **DICHIARARE** l'illegittimità della procedura seguita dal MIUR per la mobilità dell'anno scolastico 2016/2017 e l'illegittimità del provvedimento del MIUR con il quale è stato negato il trasferimento della ricorrente all'Ambito territoriale Sicilia 0022 come ad essa spettante sia per punteggio sia per precedenza ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992.
- 8) In via subordinata, nel merito, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** al MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Palermo di provvedere al trasferimento della docente Chiara Di Stefano a decorrere dal 01 settembre 2019 in una delle sedi ricomprese nella provincia di Palermo (provincia ove risiedono i familiari disabili).
- 9) Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate .  
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:

- 1) nomina del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 01 settembre 2014 e contratto di lavoro individuale;
- 2) certificato contestuale di stato di famiglia e residenza;
- 3) attestato di servizio del coniuge Mariano Geraci;
- 4) verbale di visita collegiale 01 giugno 2010 relativo alla sig.ra Giuseppa Morana;
- 5) verbale di visita collegiale del 14 aprile 2016 relativo al sig. Giuseppe Di Stefano;
- 6) certificato rilasciato dall'Istituto Balsamo/Pandolfini di Termini Imerese
- 7) domanda di trasferimento per la scuola primaria anno scolastico 2019/2020;
- 8) istanza di riconoscimento precedenza *ex art 33 legge 104/1992* inviata mediante raccomandata a/r del 04 aprile 2019, ricevuta il 09 aprile 2019;
- 9) domanda di passaggio alla scuola dell'infanzia;
- 10) *curriculum vitae* della docente sig.ra Chiara Di Stefano;
- 11) mail del 24 giugno 2019 di mancato trasferimento interprovinciale;
- 12) reclamo ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CCNI;
- 13) riscontro al reclamo da parte dell'USR Toscana, Ambito Territoriale Pistoia del 26/06/2019;
- 14) domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017;
- 15) mobilità della scuola primaria anno scolastico 2016/2017, in risalto a titolo esemplificativo alcuni trasferimenti con punteggi minori della ricorrente;
- 16) busta paga del mese di maggio 2019 ove si evince la sede dell'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Balsamo/Pandolfini di Termini Imerese;
- 17) CCNI per il triennio 2019/2020;
- 18) Dichiarazione Sostitutiva di certificazione.

Si allegano, inoltre, alcune delle pronunce di altri Tribunali citate nel ricorso .

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Il sottoscritto avv. ELISA CIANCIOLO ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto in misura di € 259,00.

Termini Imerese, lì 02 giugno 2019

*Avv. Elisa Cianciolo*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore avv. ELISA CIANCILO (C.F: CNCLSE80C70L112V)  
PEC: elisa.cianciolo@cert.avvocatitermini.it della docente sig.ra Chiara Di Stefano

**PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e in ordine al mancato riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza ai sensi della legge 104/1992 nel caso di trasferimento interprovinciale ;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari litisconsorti interessati e dell'impossibilità di individuarli tutti e sarebbe eccessivamente onerosa;
- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa.

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

**ISTANZA**

Affinché l'Ill.mo TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione del Giudice Unico del Lavoro

**VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza *ex art 151 c.p.c.* (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) e quindi nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR e mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato a mezzo PEC per le altre amministrazioni convenute.

Termini Imerese, lì 02 giugno 2019

*Avv. Elisa Cianciolo*